Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 16 ottobre — Numero 246

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 ⎭ spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 6 ottobre 1919, n. 237, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero dell'istruzione pubblica, si sono verificati i seguenti errori:

« All'art. 6, quinto rigo, dopo la parola *disposizioni* va aggiunta la parola *vigenti*; tra l'art. 7 e l'art. 9, va aggiunta l'indicazione di *articolo 8* dopo l'undecimo rigo dell'art. 7; nell'art. 8 stesso, al rigo settimo, la parola *assegna* va corretta in *assegnano*; nell'art. 9, secondo comma, primo rigo, la parola *regge* va corretta in *regga*; all'art. 11, undecimo rigo, dopo la parola *assegni* va corretta l'*o* in *e*; all'art. 13, primo rigo, dopo la parola *scolastici* va corretto l'*e* in *o*; all'art. 15, secondo comma, quinto rigo, dopo la parola *complesso* va aggiunta la parola *in* ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 1619 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri pel commercio, l'industria, il lavoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il limite di un miliardo e cinquecento milioni autorizzato con i Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915. n 711 e con i decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n 1124, e 10 giugno 1917, n. 926, viene esteso per altra somma non superiore a 350 milioni di lire, in corrispondenza ai bisogni del servizio degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari per requisizioni ed acquisto di cereali nell'anno cerealifero 1918-919.

Art. 2.

Il tesoro ha facoltà di farsi anticipare dagli Istituti di emissione le somme necessarie per il pagamento delle derrate alimentari requisite o altrimenti acquistate dallo Stato sino al limite massimo di un miliardo e cinquecento milioni

Le somme che il tesoro medesimo o il servizio degli approvvigionamenti incasserà in corrispondenza del prezzo delle derrate cedute saranno immediatamente riversate agli Istituti di emissione al rimborso delle anticipazioni avute, sino a concorrenza dell'ammontare di queste.

Art. 3.

Alle anticipazioni di cui ai precedenti articoli saranno

applicabili le disposizioni dell'art. 3 del decreto Reale 18 agosto 1914, n. 827; ed il corrispettivo del tesoro a favore dei tre Istituti di emissione per copertura delle spese di fabbricazione, emissione e trasporto dei biglietti bancari di nuova emissione, sarà di centesimi venticinque per ogni cento lire di biglietti somministrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — FERRARIS — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai cappellani militari provvisti dell'assegno fisso di L. 180 al mese, stabilito dall'art. 8 del decreto del Nostro Luogotenente in data 30 settembre 1915, numero 1458, è concessa, per la durata della guerra, con decorrenza dal 1° maggio 1918, una indennità caroviveri di L. 30 mensili lorde, che, dal 1° ottobre 1918, è elevata a L. 60 mensili lorde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 19 dicembre 1918, n. 2044 e 20 luglio 1919, n. 1232;

Ritenuto che dato l'attuale costo della vita nella Tripolitania e nella Cirenaica non sia il caso di stabilire indennità diversa tra i diversi impiegati provvisori, straordinari ed assimilati che ora prestano servizio nelle colonie medesime;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1919 le disposizioni contenute nel nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, sono estese, in quanto applicabili, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati, comunque assunti, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica presso i vari uffici, compresi quelli per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, nonchè presso i municipi e gli altri enti sovvenzionati a carico del bilancio delle Colonie medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1685 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 572 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Art. 572. — Per le robe da introdursi nei magazzini centrali militari, il giudizio in appello contro le decisioni di rifiuto delle robe pronunciate dalle Commissioni di collaudo è devoluto ad apposita Commissione permanente per i collaudi in appello, sedente in Roma, composta:

a) di un ufficiale generale, presidente;

b) dell'ispettore generale dell'industria, membro effettivo;

c) di due colonnelli, id.;

d) di un rappresentante industriale per ciascuna delle 4 grandi categorie industriali laniera, cotoniera, delle pelli e calzature, del legno e metallo, id.;

e) di due tenenti colonnelli, membri supplenti.

Dei rappresentanti di cui alla lettera *d*) prende parte alle sedute della Commissione con voto deliberato il solo industriale rappresentante della categoria cui la roba rifiutata, ed il conseguente giudizio in appello si riferisce.

La Commissione permanente si varrà dell'Ufficio tecnico per i servizi del vestiario che è alla dipendenza dell'Ispettorato di Commissariato militare e dei personali tecnici controllori addetti a tale ufficio. Uno di tali tecnici controllori sarà addetto alla Commissione in qualità di segretario, con voto consultivo.

La Commissione permanente può valersi, ove lo ritenga necessario in particolari casi, dell'opera di periti privati specialisti designati di volta in volta dal presidente.

I membri di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) sono nominati con decreto del ministro della guerra ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nell'art. 1 del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1842 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1914, n. 167, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 1° dicembre 1913 per la concessione, con sussidio governativo, della tramvia Piacenza Cortemaggiore-Busseto a favore della provincia di Piacenza;

Visti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 775 e 31 gennaio 1918, n. 226, con i quali furono approvate e rese esecutorie due convenzioni addizionali, stipulate, rispettivamente, li 31 marzo 1917 e 17 gennaio 1918, a parziale modificazione di quella sopra menzionata;

Vista l'istanza 5 febbraio 1919, con cui la Provincia concessionaria ha chiesto una proroga di due anni, e cioè fino al 27 novembre 1921, del termine per l'ultimazione della tramvia stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ed il regolamento approvato con R. decreto 19 giugno 1900, n. 306;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la terza convenzione addizionale stipulata il 1° agosto 1919 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, da una parte, e dall'altra il rappresentante della provincia di Piacenza, a parziale modificazione della convenzione stipulata il 1° dicembre 1913, per la concessione della tramvia Piacenza-Cortemaggiore-Busseto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1841 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-918;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 giugno 1918, n 803, che modifica la composizione della Commissione predetta;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 6 marzo 1919, n. 377, col quale si apporta altra modifica alla composizione della detta Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 377, col quale si stabiliva che la Commissione per le ricompense al valore militare relative alla campagna 1915-918 è composta di un tenente generale, presidente, e di sette ufficiali generali e due ufficiali ammiragli, membri, è modificato nel senso che possono essere chiamati a far parte della detta Commissione, in qualità di membri supplenti, altri tre ufficiali generali.

Rimangono immutate le altre disposizioni contenute nel citato articolo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001 col quale è fondato in Lucca un R Istituto nazionale per le educatrici italiane;

Visto il regolamento approvato con decreto Reale 22 giugno 1913, n. 1014, in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682 in applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896;

Viste le deliberazioni:

a) del comune di Lucca, in data 19 marzo, 23 aprile e 9 giugno 1919;

b) della Camera di commercio e industria di Lucca, in data 28 aprile 1919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al mantenimento annuo del R. Istituto nazionale, fondato in Lucca per la preparazione delle educatrici per le famiglie che vogliono dare alle proprie giovanette istruzione ed educazione privata, concorrono:

1° il Ministero per l'industria, commercio e lavoro con L. 140.000;

2° il comune di Lucca con L. 24,000;

3° la Camera di commercio e industria di Lucca con L. 6000.

Negli anni nei quali fossero concessi al R. Istituto sussidi da parte di altri enti il contributo del comune di Lucca verrà diminuito in misura corrispondente all'ammontare dei sussidi stessi. In ogni caso il contributo del Comune non potrà mai essere inferiore alle L. 18.000 annue.

Art. 2.

Il comune di Lucca fornisce i locali in cui ha sede il R. Istituto e provvede alla loro manutenzione, alla luce, al riscaldamento e all'acqua per tutti i servizi relativi.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto comprende un rappresentante per ciascuno degli enti indicati all'art. 1 del presente decreto, nonchè un delegato del Consiglio dell'Associazione nazionale delle donne italiane, scelto dal ministro proponente in base ad una terna proposta dal Consiglio dell'Associazione stessa. Il Consiglio di amministrazione esercita opera di patronato per il collocamento delle allieve licenziate dall'Istituto.

Art. 4.

Il corso degli studi dura due anni. All'Istituto si accede con la licenza di una R. scuola industriale femminile (2ª grado), con quella di una Regia scuola normale o con altro titolo equipollente, ovvero superiore.

L'anno scolastico comprende undici mesi, di cui due destinati al perfezionamento delle lingue estere, da compiere in Francia e in Inghilterra.

Art. 5.

Le materie d'insegnamento sono: governo e economia domestica, lingua italiana, lingua francese, lingua inglese, pedagogia, igiene, disegno di ornato e professionale, lavori donneschi, educazione fisica.

Art. 6.

Le allieve provenienti dalle scuole normali sono esonerate dagli insegnamenti di lingua italiana e di pedagogia, quelle provenienti dalla scuole industriali femminili dalle esercitazioni di lavori donneschi.

Art. 7.

Al termine degli studi le allieve riceveranno un diploma attestante la loro idoneità alle funzioni di educatrici. Il diploma stesso è anche titolo per l'ammissione ai concorsi nelle scuole industriali (2° grado) e per la nomina senza concorsi ai posti di direttrice nelle R. scuole popolari operaie femminili per arti e mestieri (1° grado) e di insegnante titolare in prova per le cattedre di coltura, di aritmetica e di governo e di economia domestica.

Art. 8.

All'Istituto è annessa una Cassa di pensionato obbligatoria per le allieve dell'Istituto stesso. La retta complessiva per alloggio, vitto e tasse scolastiche è stabilita in lire seicento l'anno.

Con il regolamento interno dell'Istituto saranno fissate le norme tanto per il funzionamento didattico dell'Istituto quanto per il funzionamento della casa di pensionato.

Art. 9.

La pianta organica del personale dell'Istituto comprende:

1° direttrice titolare dell'Istituto e della casa di pensionato con l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana o del Governo e dell'economia domestica, con l'obbligo dell'alloggio nei locali dell'Istituto, L. 10.000;

2° insegnante titolare di Governo e di economia domestica o di lingua italiana, L. 5000;

3° insegnante titolare di lingua francese, L. 5000;

4° insegnante titolare di lingua inglese, L. 5000;

5° insegnante incaricato di pedagogia (compenso annuo in ragione di L. 350 per la prima ora di lezione settimanale e di L. 250 per quelle successive);

6° insegnante incaricato di disegno di ornato e professionale (id.);

7° insegnante incaricato di igiene (id.);

8° insegnante incaricato di educazione fisica (id.);

9°, 10°, 11°, 12° e 13°, cinque maestre di laboratorio (spesa complessiva per il personale di laboratorio, comprese le aiutanti di laboratorio L. 20.000).

14° segretaria economa, L. 3500;

15° e 16° due applicate di segreteria, con l'obbligo della sorveglianza nella casa di pensionato, L. 2500;

17° magazziniera, L. 2000;

18° custode, L. 1500;

Spesa complessiva per l'altro personale dell'Istituto, L. 8000.

Gli stipendi della direttrice, del personale insegnante titolare, del personale di segreteria, e della custode sono aumentati di un decimo per ogni quattro anni di servizio, sino ad un massimo di quattro quadrienni.

Per l'altro personale occorrente per i bisogni tutti della istituzione, sarà provveduto direttamente dalla Direzione, d'accordo con il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Con il regolamento interno saranno stabilite le norme relative alle attribuzioni del personale dell'Istituto e sarà anche indicato il personale al quale dovrà corrispondersi, oltre lo stipendio, l'alloggio e il vitto.

Art. 11.

Per ogni altra disposizione, non prevista dall'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 8 dicembre 1908, n. 2001, e dal presente decreto valgano le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014 nonchè quelle del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1768. Regio decreto 24 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cittiglio (Como) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2421,51, è elevato a L. 2921.51, dal 1° ottobre 1917.

N. 1769. Regio decreto 20 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla rettifica del confine territoriale fra i comuni di Bagni di Montecatini e Montecatini Val di Nievole (Lucca).

N. 1773. Regio decreto 4 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, la scuola d'arte applicata all'industria « Ercole Rosa » esistente in San Severino Marche, è posta alla diretta dipendenza del Ministero stesso,

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	296315	Vismara Angelo di Giuseppe. Vincolata . . . . L.	21 —
Cons. 5 0[0 (1918)	80764	Ferraro Vincenzo fu Antonio, minore, sotto la tutela del fratello Luigi, dom. in Vercelli (Novara) . . . . »	625 —
3,50 0[0	445879 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Lombardo Arceri Giuseppa fu Filippo, nubile, dom. in Trapani . . . . » Per la proprietà: Lombardo Giuseppe fu Andrea, dom. in Firenze, Scalisi Girolamo fu Andrea, dom. in Trapani, Greco Maria ved. di Barbera Edoardo, Giulia, Francesca, nubili, ed Agata moglie di Silvestre Giuseppe, sorelle, fu Vincenzo, dom. le prime tre a Catania e l'ultima a Roma, Accardi Filippo, Giuseppe e Vita moglie di Scuderi Carmelo, fratelli e sorella fu Giovanni, dom. a Catania, e Scuderi Giacomo e Giovanni di Carmelo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Catania, tutti quali eredi indivisi.	70 —
5 0[0 Debito Comuni di Sicilia	8955 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Eredità del barone D. Tommaso Trabucco, conto di celebrazione di messe nella chiesa di San Giovanni Battista della Nazione napolitana in Palermo, rappresentata dai signori Trabucco Salvatore fu Giuseppe e Trabucco Giuseppe fu Giovanni Battista . . . . » Per l'usufrutto: Al sacerdote Saponara Benedetto fu Vito qual cappellano celebratario protempore, con certificato di esistenza e certificato delle celebrate messe nella chiesa di San Giovanni Battista della Nazione napolitana in Palermo	259 50
»	10207 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Eredità del fu Tommaso Trabucco in Palermo, amministrata dai rappresentanti protempore . . . . » Per l'usufrutto: Nicoletti Francesco di Sebastiano, vincolata per celebrazione messe al celebratario protempore, con fede di vita	259 50
3,50 0[0	51066	Comune di Borbona in Aquila, rappresentato dal sindaco protempore, in conto dello affranco di un annuo canone di L 17 dovuto al detto Comune dai fratelli signori marchese Giulio Dragonetti e marchese Giambattista Dragonetti de Torres, giusta l'istromento dei 28 luglio 1865 per notar De Rubeis di Aquila . . . . »	10 50
3 0[0	28427	Beneficio curariale, 2ª porzione, in Esine (Brescia) . . . . »	3 —
3,50 0[0	735317	Di Carmine Carmine fu Giannicola, dom. a San Giacomo, frazione del comune di Atri (Teramo). Vincolata . . . . . . »	21 —

Roma, 31 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 15).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	725994	52 50	Olivi *Bice* fu Spirito, minore, sotto la patria potestà della madre Agnesa Barbarina fu Salvatore vedova di Olivi Spirito, dom. a Sassari	Olivi *Beatrice* fu Spirito, ecc., come contro
Cons. 5 %	63836	125 —	Valenti *Maria* di Ramiro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Artena (Roma)	Valenti *Zeffirina Maria* di Ramiro, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
—	3.50 %	151872	Cherubini Cleto fu Cavaliere Raffaele, dom. in Reggio Emilia. Vincolata . . . L.	14 —
—	»	151873	Venturini Gioconda ved. di Cherubini Raffaele, Cherubini Sabina, minore rappresentata da detta sua madre, Cletofonte, Luigi e Colomba fu Raffaele, moglie di Spadini Gaetano, tutti eredi indivisi di Raffaele Cherubini, dom. in Bologna. Vincolata . . . »	17 50
—	»	102594	Adilardi Giuseppe fu Leopoldo, dom. in Potenza. Vincolata . . »	80 50
—	»	192614	Aventi diritto alla Eredità del fu Adilardi Giuseppe fu Leopoldo in sua vita, dom. in Monteleone di Calabria (Catanzaro). Vincolata . . . »	77 —
—	»	272637	Marsala Onofrio fu Giuseppe, dom. a Corleone (Palermo). Vincolata . . . »	7 —

Roma, 30 settembre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per gli invalidi di guerra. — La terza conferenza interalleata continua in Roma le utili sue discussioni.

Ieri i convenuti visitarono l'ospedale contumaciale di Porta Furba.

Nel pomeriggio, in Campidoglio, venne offerto dal sindaco un ricevimento d'onore agli ospiti, riuscito cordialissimo.

S. E. Tittoni a Parigi. — Ieri, alle ore 16, giunse a Parigi l'on. Tittoni, con la signora e la signorina Tittoni.

Erano alla stazione a riceverli l'ambasciatore d'Italia a Parigi, conte Bonin Longare, con la contessa Bonin Longare, l'on. Scialoia, con la signora, il comm. De Martino, il comm. Pagliano, i funzionari dell'Ambasciata ed i membri della Delegazione.

S. E. Tittoni, con la famiglia, si recò all'Hôtel Castiglione.

Risarcimento dei danni di guerra. — Il Ministero degli affari esteri informa che i cittadini italiani, i quali subirono danni di guerra nel Belgio, debbono, entro il 4 dicembre prossimo, presentare le domande di risarcimento ai tribunali dei danni di guerra in detto paese istituiti per ciascuna regione; possono anche presentare tali domande ai consolati del Belgio in Italia, i quali si incaricheranno della trasmissione delle istanze all'autorità competente.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LIMA (Perù), 14. — Il nuovo Ministero peruviano è così costituito: Presidenza e affari esteri, Meliton Porras; finanze, Fuchs; guerra, colonnello Alvarez; marina, capitano di vascello Ontaneda.

PARIGI, 14. — La Commissione per gli affari esteri del Senato ha apportato modificazioni al progetto di legge che fissa la data per la cessazione delle ostilità. Ha soppresso la disposizione secondo la quale la data della cessazione delle ostilità sarebbe quella del giorno in cui verrà pubblicata nel *Journal Officiel* la legge che autorizza il presidente Poincaré a ratificare il trattato di pace. La Commissione propone invece che la data sia quella del giorno in cui verrà promulgata la legge.

HELSINGFORS, 14. — Il comandante delle forze navali inglesi del Baltico ha inviato ieri al colonnello Dermond, le cui truppe occupano i sobborghi di Riga, un *ultimatum* col quale gli viene imposto di sgombrare la città prima del mezzogiorno di oggi. In caso di inadempienza le truppe tedesco-baltiche si esporrebbero ad un bombardamento.

WASHINGTON, 15. — Il bollettino di ieri sera sullo stato di salute di Wilson dice:

Il presidente ha passato la giornata senza riposo e disagiata; ma questa sera egli si sente meglio.

Il dottor Greyson ha dichiarato che, grazie alle cure di uno specialista, l'infiammazione della prostata è diminuita.

WASHINGTON, 15. — Il bollettino sullo stato di salute di Wilson dice:

Il presidente accusa un leggero mal di testa. Il suo stato generale continua a migliorare.

HELSINGFORS, 15. — Un comunicato, in data del 13, annuncia che l'esercito del nord-ovest progredisce vittoriosamente in direzione di Gatcina ed ha conquistato altri villaggi in direzione di Pskoff e di Luga.

PARIGI, 15. — *Camera dei deputati.* — La Camera ha fissato al 16 novembre la data per le elezioni legislative ed al 7 dicembre la data per la fine dell'attuale legislatura.

Essa ha deciso inoltre che la prossima legislatura abbia fine al 31 maggio 1924, ed ha fissato al 30 novembre la data per il rinnovamento dei Consigli municipali, al 14 dicembre quella per il rinnovamento dei Consigli generali di circondario, ed all'11 gennaio 1920 la data per il rinnovamento del Senato.

PARIGI, 15. — Il Consiglio supremo interalleato ha approvato il progetto di una nota da inviarsi al governo tedesco per esigere la consegna agli alleati ed agli associati delle navi tedesche cedute durante la guerra alle Compagnie olandesi e che attualmente si trovano nei porti tedeschi, essendone la vendita considerata nulla ed irregolare.

Il Consiglio ha approvato inoltre il testo della notifica da inviarsi agli Stati neutrali affinchè questi aderiscano al Patto della società delle nazioni.

Il Consiglio supremo ha approvato infine la risposta alla nota della delegazione tedesca riguardante il territorio di Momel. A questo proposito gli alleati dichiarano di non essere tenuti a discutere sulle sorti di Momel con la Germania, la quale ha rinunciato ai suoi diritti su questo territorio col trattato di Versailles. La soluzione di questa questione, dice la risposta, riguarda soltanto le potenze alleate ed associate.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.